



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar

***Decreto semplificazioni: Le modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
parte seconda***

La conferenza di servizi accelerata

a cura di Mariangela Benedetti

14 ottobre 2020

L'ATTUALE DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI:
l'ultima modifica apportata con il d.lgs. N. 127 del 2016

LA CONFERENZA DECISORIA SEMPLIFICATA (MODALITÀ ASINCRONA)

La forma semplificata è la modalità ordinaria di funzionamento della conferenza di servizi decisoria



Quando è indetta?

Se è necessario, nell'ambito di un procedimento, acquisire pareri, nulla osta o autorizzazioni resi da diverse amministrazioni



Qual è la sua durata?

45 giorni dall'indizione, oppure **90 giorni** se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini



Come si svolge?

Senza riunioni e mediante trasmissione per via telematica di tutta la documentazione relativa ai lavori della conferenza (autorizzazioni, pareri, ecc.)



Come si conclude?

1. **determinazione di conclusione positiva**, qualora abbia acquisito tutti pareri favorevoli (anche come silenzio assenso) alla realizzazione del progetto oppure pareri recanti condizioni e prescrizioni che non comportino modifiche sostanziali allo stesso;
2. **passaggio alla conferenza simultanea**, qualora si renda necessario apportare modifiche sostanziali al progetto;
3. **determinazione di conclusione negativa**, qualora abbia acquisito uno o più dissensi che non possono essere superati neanche apportando modifiche al progetto.

LA CONFERENZA DECISORIA SIMULTANEA (MODALITÀ SINCRONA)

La forma simultanea può essere utilizzata solo nei casi previsti dalla legge



Quando è indetta?

1. **progetti particolarmente complessi**, senza passare per la semplificata;
2. **su richiesta motivata di una delle amministrazioni coinvolte o del privato interessato**;
3. **a seguito di una conferenza semplificata** in cui sono state richieste modifiche sostanziali al progetto proposto;
4. **a seguito di una conferenza di servizi preliminare**;
5. in caso di progetto è sottoposto a **valutazione di impatto ambientale di competenza regionale**.



Qual è la sua durata?

45 giorni dalla prima riunione, oppure **90 giorni** se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini



Come si svolge?

Con riunioni in presenza, a cui partecipa **un unico rappresentante per ciascun livello di governo** (Stato, Regione, Provincia/Città metropolitana, Comune).



Come si conclude?

L'amministrazione precedente prende la **decisione finale sulla base delle «posizioni prevalenti»** espresse dalle amministrazioni coinvolte

Pareri, silenzio assenso



REQUISITI DEI PARERI
DA RILASCIARE IN UNA CONFERENZA
DECISORIA

- devono essere formulati in termini di «**assenso**» o «**dissenso**» (favorevole o non favorevole all'intervento/progetto);
- devono essere **adeguatamente motivati**;
- devono indicare **le modifiche eventualmente necessarie per ottenere l'assenso**;
- devono indicare se prescrizioni o condizioni richieste dipendono da una disposizione normativa oppure se sono richieste per la migliore tutela dell'interesse pubblico.



SILENZIO ASSENSO

la mancata comunicazione del parere entro il termine di conclusione della conferenza decisoria, o la carenza di uno dei requisiti sopra indicati, equivale ad **assenso senza condizioni**.

ASSENSO
PRESUNTO



LA DISCIPLINA ACCELERATORIA CONTENUTA NEL D.L. 76 DEL 2020

LA CONFERENZA DECISORIA ACCELERATA

Si tratta di una conferenza di servizi semplificata che le amministrazioni possono indire fino al 31 dicembre 2020 con i 3 seguenti correttivi:



**SUI TERMINI
PREVISTI PER IL
RILASCIO DEGLI ATTI
DI ASSENSO**

(art. 14-bis, co. 2, lett. c)



tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine **perentorio di sessanta giorni**.

Viene meno la differenza fondata sul tipo di interesse tutelato dalle amministrazioni:

- Amministrazioni che non tutelano interessi sensibili: fino ad un max di 45 giorni fermo restando il rispetto del termine di conclusione del procedimento;
- Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini: «ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni»

LA CONFERENZA DECISORIA ACCELERATA



**SULLA CONFERENZA
SIMULTANEA che
L'AMMINISTRAZIONE
PROCEDENTE RITIENE
NECESSARIO
CONVOCARE**




L'amministrazione precedente può svolgere, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza

Secondo la disciplina ordinaria, i lavori della conferenza di servizi simultanea si concludono non oltre quarantacinque giorni dalla prima riunione che si svolge, ove possibile, anche in via telematica. Restano ferme le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, per cui ove alla conferenza siano coinvolte amministrazioni dello Stato e di altri enti territoriali, a ciascun livello le amministrazioni convocate alla riunione sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse (cd. rappresentante unico). Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio o, in caso di amministrazioni periferiche, dal Prefetto.

Restano altresì ferme le disposizioni in materia di silenzio assenso

LA CONFERENZA DECISORIA ACCELERATA



**ULTERIORE RIDUZIONE DEI
TERMINI
PER LE PROCEDURE DI
INCENTIVAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI**



Nei casi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto, relativi alle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, ove si renda necessario riconvocare la conferenza servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

L'IMPATTO SULLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL NUOVO C. 8-BIS DELL'ART. 2 (introdotto dall'art. 12 del d.l. 76/2020)

art. 12, comma 1, lett. a), n. 2) del D.L. 76/2020 introduce il comma 8-bis all'art. 2, l. 241/1990, secondo cui: *"Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni"*.



L'inefficacia di alcuni provvedimenti adottati fuori termine, al fine di incentivare il rispetto dei termini procedurali ed evitare l'adozione di "atti tardivi", rendendo effettivo il meccanismo del silenzio assenso

L'IMPATTO SULLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL NUOVO
C. 8-BIS DELL'ART. 2
(introdotto dall'art. 12 del d.l. 76/2020)

LA SANZIONE ESPRESSA PER IL RITARDO (O IL MANCATO RILASCIO) DEL RILASCIO DI ASSENSO:
L'INEFFICACIA DELL'ATTO



Ma questa disposizione era necessaria?
La disposizione sembra l'interpretazione autentica di norme già previste dall'ordinamento
ma la giurisprudenza spesso ha continuato a interpretarle in modo diverso....